

R.G. n. 331/2023



TRIBUNALE di MONZA

Sezione lavoro

Il Giudice

Dott.ssa Z. Crispino

designato per la trattazione della causa;

letto il ricorso che precede depositato il 22/2/2023 ed iscritto a ruolo il 23/2/2023;

visti gli artt. 415 comma 2 e 416, commi 1 e 2, c.p.c.;

Fissa per il giorno 1.6.2023 alle ore 10.00 l'udienza di discussione della presente controversia, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto siano notificati alla parte resistente, a cura della parte ricorrente, entro e non oltre il termine di legge.

Autorizza la notificazione nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, nei medesimi termini temporali indicati con riguardo alle parti resistenti.

Invita, per una più agevole trattazione della controversia, in caso di notificazione a mezzo pec del ricorso introduttivo e del presente decreto e di mancata costituzione nei termini della parte resistente, il procuratore di parte ricorrente al deposito telematico della relativa documentazione, ai sensi dell'art. 19bis del Provvedimento 16 aprile 2014 contenente le Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c. 1 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, unitamente all'estrazione dell'indirizzo aggiornato al tempo della notifica, come da relata, entro l'indicata data.



Avverte la parte convenuta che, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., potrà costituirsi almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova e che, in difetto, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 416 e 418 c.p.c..

Informa, inoltre, la parte convenuta che in tale udienza potrà farsi rappresentare da un procuratore che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Visto l'art. 3 comma 10 del d.lgs. 149/2022, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (22G00158) (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38);

considerato che l'oralità tipica della discussione nel rito lavoro risulta compatibile con la trattazione da remoto;

rilevato che l'udienza può essere celebrata in collegamento da remoto, mediante utilizzo del programma Microsoft Teams (cfr. altresì provvedimento Ministro Giustizia/DGSIA 10.03.20 prot. 3413/20/C.S.M. 186/VV/2020);

considerato che le parti potranno anche essere rappresentate, anche ai fini del tentativo di conciliazione, dai rispettivi difensori, previo rilascio di procura speciale *ex* art. 185 c.p.c.;
richiamata la disciplina di cui all'art. 127bis c.p.c.;

P.Q.M.

1) Dispone celebrarsi l'udienza sopra fissata da remoto, in "aula virtuale".

A tal fine, si invitano i difensori delle parti ad accedere tempestivamente alla stanza virtuale mediante attivazione del seguente link:



https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUzZDA2MDEtNWl0Yi00MDA1LWExZTYtZDg1ZGEyMDUyY2Fl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

Si invitano altresì i difensori ad installare il software Microsoft Teams con congruo anticipo ed, in ogni caso, ad attivare microfono e web-cam del proprio device, verificandone le funzionalità prima dell'inizio dell'udienza.

In caso di mancata attivazione o funzionamento delle citate periferiche, a garanzia del contraddittorio, l'udienza da remoto non potrà intendersi regolarmente celebrata e sarà rinviata ad altra data, anche d'ufficio, eventualmente fissando diverse modalità di trattazione.

- 2) **Dispone** che i difensori depositino in Consolle una nota indicante, cumulativamente, il proprio indirizzo pec nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il recapito telefonico cui possano essere prontamente contattati durante l'udienza in caso di malfunzionamento del collegamento, entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- 3) **Avverte** che, previa verifica della regolare comunicazione del presente provvedimento a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

28/02/2023

Il Giudice
Dott.ssa Z. Crispino

